



COMUNE DI MESOLA

PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Nº. 43
del 05/07/2014**

OGGETTO: Regolamento per il funzionamento delle consulte frazionali - modifica.

L'anno 2014 il giorno 05 del mese di luglio alle ore 10:30 , nella Casa Comunale.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ ASSENTE	SCRUTATORE
1	PADOVANI GIANNI MICHELE	SINDACO	P	
2	ZUCCONELLI DARIO	CONSIGLIERE	P	
3	BIOLCATI RINALDI DARIO	CONSIGLIERE	P	X
4	FABBRI LARA	CONSIGLIERE	P	
5	BELLINI ELISA	CONSIGLIERE	P	
6	UCCELLATORI GUGLIELMO	CONSIGLIERE	P	
7	KHARABI SARA	CONSIGLIERE	P	X
8	GATTI MICHELE	CONSIGLIERE	P	
9	FARINELLA FRANCESCA	CONSIGLIERE	P	
10	MARCHETTI PRIMO	CONSIGLIERE	P	
11	MAINARDI LUCA	CONSIGLIERE	P	X
12	MOSCHINI EMANUELE	CONSIGLIERE	P	
13	TANCINI LUCIANO	CONSIGLIERE	P	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Maria Immacolata Orlando , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Padovani Gianni Michele
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione di C.C.n.55 del 19.6.1995, integrata con delibera CC n.85 del 7.9.1995, è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Consulte frazionali;
- Che il suddetto regolamento è stato modificato con delibere CC n.41 del 20.5.2002, CC n.76 del 25.9.2002, CC 75 del 30.9.2004 e CC n.28 del 29.5.2008;

Ritenuto di procedere alla modifica dell'art.12 del regolamento "COMPITI", al fine di semplificare l'azione amministrativa e di improntare maggiormente la stessa ai principi di economicità, efficienza ed efficacia;

Ritenuto di modificare l'art.12 del regolamento così come segue:

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ART. 12	ART. 12
C O M P I T I	C O M P I T I
1. La consulta di frazione è un organo democratico che garantisce la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.	1. La consulta di frazione è un organo democratico che garantisce la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.
2. Dibatte i problemi della comunità e si esprime in piena autonomia.	2. Dibatte i problemi della comunità e si esprime in piena autonomia.
3. E' obbligatorio assumere il parere della consulta di frazione sui seguenti atti in quanto interessanti il territorio di sua competenza:	3. ABROGATO
- schema di bilancio preventivo approvato dalla giunta e relativi piani d'investimento;	4. ABROGATO
- criteri generali di nuova istituzione e di gestione dei servizi;	5. La consulta di frazione inoltre:
- piano regolatore generale;	- può proporre e promuovere studi, convegni ed indagini su problemi particolari;
- piani particolareggiati e di zona.	- può chiedere di essere ascoltata dal Consiglio Comunale e di presentare relazioni ed interventi;
4. Per non ritardare l'azione dell'Amministrazione comunale, in	- può assicurare il collegamento fra scuola e genitori e fra tutti i servizi sanitari e gli utenti di essi;

caso di inerzia della consulta di frazione, l'Amministrazione procede prescindendo dal parere decorsi 15 giorni dalla richiesta di convocazione da parte del Sindaco, dandone atto nel suo deliberato.

5. La consulta di frazione inoltre:

- esprime pareri -- anche su richiesta dell'Amministrazione Comunale -- in ordine alla gestione dei servizi che riguardino il suo territorio: assistenza, sanità, vacanze anziani, colonie e soggiorni diurni per ragazzi, impianti sportivi, scuole materne, asilo nido;
- esercita il controllo sul funzionamento dei servizi dell'ente locale sul territorio di competenza;
- partecipa con proprie proposte ed iniziative alla formazione di piani e programmi annuali e poliennali, urbanistici e di sviluppo nei vari settori, siano essi comunali, provinciali o regionali;
- può pronunciarsi sulle proposte di leggi regionali, su atti amministrativi di enti locali territoriali e non, che siano di interesse locale o che, comunque, abbiano relazione con la situazione della zona;
- può proporre e promuovere studi, convegni ed indagini su problemi particolari;
- può chiedere di essere ascoltata dal Consiglio Comunale e di presentare relazioni ed interventi;
- promuove ogni forma di partecipazione alla gestione dei servizi di interesse collettivo; può assicurare il collegamento fra scuola e genitori e fra tutti i servizi sanitari e gli utenti di essi;
- può, al suo interno, costituire delle

può, al suo interno, costituire delle commissioni di lavoro sui vari problemi sanitari, scolastici, culturali, ecc.

6. Non possono, in ogni caso, rientrare tra i compiti della consulta di frazione, iniziative che comportino autonomi poteri di spesa e adempimenti gestionali.

commissioni di lavoro sui vari problemi sanitari, scolastici, culturali, ecc.

6. Non possono, in ogni caso, rientrare tra i compiti della consulta di frazione, iniziative che comportino autonomi poteri di spesa e adempimenti gestionali.

Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dell'art.12 del regolamento, abrogando i commi 3 e 4 dello stesso;

Visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio per la regolarità tecnica e del responsabile economico finanziario per la regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di procedere alla modifica del regolamento per il funzionamento delle consulte frazionali come segue:

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ART. 12	ART. 12
C O M P I T I	C O M P I T I
1. La consulta di frazione è un organo democratico che garantisce la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.	1. La consulta di frazione è un organo democratico che garantisce la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.
2. Dibatte i problemi della comunità e si esprime in piena autonomia.	2. Dibatte i problemi della comunità e si esprime in piena autonomia.
3. E' obbligatorio assumere il parere della consulta di frazione sui seguenti atti in quanto interessanti il territorio di sua competenza:	3. ABROGATO
- schema di bilancio preventivo approvato dalla giunta e relativi piani d'investimento;	4. ABROGATO
- criteri generali di nuova istituzione e di gestione dei servizi;	5. La consulta di frazione inoltre:
- piano regolatore generale;	- può proporre e promuovere studi, convegni ed indagini su problemi particolari;
	- può chiedere di essere ascoltata dal Consiglio Comunale e di presentare relazioni ed interventi;
	- può assicurare il collegamento fra

- piani particolareggiati e di zona.
- 4. Per non ritardare l'azione dell'Amministrazione comunale, in caso di inerzia della consulta di frazione, l'Amministrazione procede prescindendo dal parere decorsi 15 giorni dalla richiesta di convocazione da parte del Sindaco, dandone atto nel suo deliberato.
- 5. La consulta di frazione inoltre:
 - esprime pareri – anche su richiesta dell'Amministrazione Comunale – in ordine alla gestione dei servizi che riguardano il suo territorio: assistenza, sanità, vacanze anziani, colonie e soggiorni diurni per ragazzi, impianti sportivi, scuole materne, asilo nido;
 - esercita il controllo sul funzionamento dei servizi dell'ente locale sul territorio di competenza;
 - partecipa con proprie proposte ed iniziative alla formazione di piani e programmi annuali e poliennali, urbanistici e di sviluppo nei vari settori, siano essi comunali, provinciali o regionali;
 - può pronunciarsi sulle proposte di leggi regionali, su atti amministrativi di enti locali territoriali e non, che siano di interesse locale o che, comunque, abbiano relazione con la situazione della zona;
 - può proporre e promuovere studi, convegni ed indagini su problemi particolari;
 - può chiedere di essere ascoltata dal Consiglio Comunale e di presentare relazioni ed interventi;
 - promuove ogni forma di partecipazione alla gestione dei

scuola e genitori e fra tutti i servizi sanitari e gli utenti di essi;

- può, al suo interno, costituire delle commissioni di lavoro sui vari problemi sanitari, scolastici, culturali, ecc.

6. Non possono, in ogni caso, rientrare tra i compiti della consulta di frazione, iniziative che comportino autonomi poteri di spesa e adempimenti gestionali.

- servizi di interesse collettivo; può assicurare il collegamento fra scuola e genitori e fra tutti i servizi sanitari e gli utenti di essi;
- può, al suo interno, costituire delle commissioni di lavoro sui vari problemi sanitari, scolastici, culturali, ecc.
6. Non possono, in ogni caso, rientrare fra i compiti della consulta di frazione, iniziative che comportino autonomi poteri di spesa e adempimenti gestionali.

- 2) Di approvare l'allegato nuovo testo del regolamento delle consulte frazionali, aggiornato alle modifiche apportate col presente atto (Allegato A).

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi;

**IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A**

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MESOLA
(Provincia di Ferrara)

R E G O L A M E N T O
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE
FRAZIONALI

ART. 1
ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

1. In attuazione del principio di autonomia sancito dall'art.114 della Costituzione e in conformità al testo unico degli enti locali (D. Lgs. n.267/2000 – art.13) e all'art.59 dello statuto comunale, sono istituite le consulte di frazione per favorire, attraverso la consultazione popolare il governo della comunità e lo sviluppo della società e per arricchire i contenuti fondamentali della autonomia locale.
2. Il territorio comunale è diviso nelle seguenti frazioni: Mesola, Bosco , Monticelli, Massenzatica, Ariano , Santa Giustina, Italba. È istituita una consulta per ogni frazione.
3. È istituita una consulta per ognuna delle frazioni di Bosco, Monticelli, Massenzatica e Ariano e una consulta unica per Mesola e Santa Giustina e per Massenzatica ed Italba.

ART. 2
S E D E

1. La consulta di frazione ha sede nella frazione, nei locali a ciò destinati dal Comune.
2. La consulta delle frazioni di Mesola e Santa Giustina ha sede a Mesola.
3. La consulta delle frazioni di Massenzatica ed Italba ha sede a Massenzatica.

ART. 3
C O M P O S I Z I O N E

1. Le consulte di frazione si compongono di 5 membri nelle frazioni fino a 1.000 abitanti e di 8 membri nelle frazioni con oltre 1.000 abitanti.
2. Essi vengono eletti dal consiglio comunale fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, residenti nelle frazioni. Per la consulta di Mesola e Santa Giustina i membri eletti possono essere residenti indifferentemente nell'una o nell'altra frazione.
3. Al gruppo consiliare di maggioranza spetta la nomina di 3 membri nelle consulte di frazione composte da 5 membri e la nomina di 5 membri nelle consulte di frazione composte da 8 membri. Alla minoranza spetta la nomina di 2 membri nelle Consulte di Frazione composte da 5 membri e la nomina di 3 membri nelle Consulte di Frazione composte da 8 membri.
4. Qualora in consiglio comunale siano presenti più gruppi di minoranza, le nomine andranno ripartite tra i gruppi stessi.
5. La consulta nomina tra i propri membri il Presidente.

ART. 4 REQUISITI

1. Sono eleggibili a membri di consulta di frazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune residenti nella frazione.
2. Non possono essere eletti nella consulta di frazione coloro che si trovino in una delle situazioni che danno luogo ad ineleggibilità a consiglieri comunali.
3. La perdita dei requisiti comporta decadenza dalla carica da pronunciarsi con la stessa procedura prevista per la decadenza dei consiglieri comunali.
4. I componenti della consulta decadono altresì dalla carica per mancata partecipazione alle sedute della consulta nei casi e con le modalità previsti dallo statuto per i consiglieri comunali.

ART. 5 NOMINA

1. La consulta di frazione è eletta dal consiglio comunale entro 45 giorni dalla deliberazione consiliare di convalida degli eletti nelle elezioni amministrative comunali.

ART. 6 DURATA

1. La consulta di frazione dura in carica fino alla scadenza del consiglio comunale, anche in caso di scioglimento o cessazione anticipata di quest'ultimo.
2. La consulta di frazione esercita le sue funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del consiglio comunale, anche in caso di scioglimento o cessazione anticipata di esso, per le cause previste dalla legge.
3. In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica o morte di uno o più dei suoi componenti, la consulta di frazione è rinnovata parzialmente con la stessa procedura prevista per l'elezione.
4. Il consiglio comunale prende atto della decadenza della consulta di frazione e la dichiara formalmente nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei componenti. Il consiglio comunale procede nella stessa seduta alla elezione della nuova consulta di frazione.

ART. 7 RIUNIONE

1. La consulta di frazione si riunisce di regola almeno una volta ogni tre mesi.
2. Può riunirsi in via straordinaria per determinazione del presidente o su richiesta scritta, contenente l'elenco degli argomenti da porre all'ordine del giorno, di almeno $\frac{1}{4}$ dei membri della consulta di frazione, oppure di organizzazioni od associazioni o di almeno 30 cittadini della frazione. In questi casi, il primo firmatario della richiesta, parteciperà alla seduta per illustrarne i motivi.
3. E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore preposto al decentramento di convocare la consulta di frazione per l'esame dei singoli problemi, invitando alla seduta anche l'Assessore al decentramento e i capigruppo consiliari.

ART. 8 CONVOCAZIONE

1. La consulta di frazione è convocata dal Presidente con avviso da notificarsi almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza; in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta.
2. Ogni convocazione, con relativo ordine del giorno, deve essere comunicata, con valore di invito, al Sindaco, all'Assessore preposto al decentramento ed ai capigruppo consiliari.
3. L'elenco degli argomenti a trattare è disposto dal Presidente; ogni componente potrà far inserire proprie proposte.
4. In caso di convocazione richiesta da componenti, da organizzazioni e da cittadini come previsto dall'art.7, la riunione della consulta deve effettuarsi entro 10 giorni dalla richiesta.

ART. 9 SEDUTE

1. Le sedute delle consulte sono pubbliche, fatta eccezione per quelle nelle quali si trattano questioni riguardanti persone.
2. La stessa consulta stabilirà le forme e i modi onde consentire ai cittadini di potere assistere e partecipare alla discussione.
3. Per la validità delle sedute, è necessaria almeno la presenza della maggioranza dei componenti.
4. La riunione è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza, dal membro più anziano.
5. Nessuna proposta, atto o richiesta potrà essere considerata approvata, se non avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti di consulta presenti.

ART. 10
I N V I T I

1. La consulta di frazione può invitare alle proprie sedute amministratori, tecnici, esperti, ed ascoltare il loro parere o relazione in ordine a determinati problemi.
2. Gli invitati non hanno diritto di voto.

ART. 11
S E G R E T A R I O

1. stralciato
2. La consulta si avvale di un segretario che provvede alla compilazione di un verbale riassuntivo delle decisioni prese, dell'esito delle votazioni e di ogni altra utile indicazione.
3. Copia del verbale, firmata dal Presidente e dal segretario, viene inviata, entro 5 giorni, al Sindaco ed all'Assessore preposto al decentramento, il quale invierà copia ai capigruppo consiliari.
4. Il Sindaco dispone affinché tutti i verbali siano raccolti dalla segreteria comunale e tenuti a disposizione di chiunque abbia interesse a conoscere i contenuti, purché non si tratti di argomento discusso in sedute segrete.

ART. 12
C O M P I T I

1. La consulta di frazione è un organo democratico che garantisce la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.
2. Dibatte i problemi della comunità e si esprime in piena autonomia.
3. ABROGATO
4. ABROGATO
5. La consulta di frazione inoltre:
 - può proporre e promuovere studi, convegni ed indagini su problemi particolari;
 - può chiedere di essere ascoltata dal Consiglio Comunale e di presentare relazioni ed interventi;
 - può assicurare il collegamento fra scuola e genitori e fra tutti i servizi sanitari e gli utenti di essi;
 - può, al suo interno, costituire delle commissioni di lavoro sui vari problemi sanitari, scolastici, culturali, ecc.
6. Non possono, in ogni caso, rientrare tra i compiti della consulta di frazione, iniziative che comportino autonomi poteri di spesa e adempimenti gestionali.

ART. 13
RAPPORTI CON GLI ENTI

1. La consulta di frazione può:
 - presentare ordini del giorno, petizioni e proposte ad ogni ente o organismo;
 - presentare interrogazioni, petizioni e proposte al Comune, alla provincia e alla regione;
 - chiedere di conferire direttamente con gli organi provinciali, regionali e nazionali;
 - servirsi degli organi di informazione dei vari enti per pubblicare proposte, osservazioni e documenti.

ART. 14
A S S E M B L E E

1. La consulta di frazione convoca, almeno una volta all'anno, l'assemblea generale della popolazione della circoscrizione, per riferire sulla propria attività, per ottenere pareri sulle sue proposte e per recepire le aspirazioni degli abitanti.
2. La consulta terrà rapporti permanenti con tutti i rappresentanti di enti, organizzazioni ed associazioni esistenti nel territorio.

ART. 15
RICHIESTE, PROPOSTE E PETIZIONI

1. Ogni elettore della frazione, senza esclusione alcuna, può presentare proposte e richieste sia per iscritto sia verbalmente al Presidente ed ai membri della consulta.
2. Alle richieste e alle proposte, la consulta di frazione darà una risposta nei modi ritenuti più opportuni, entro 15 giorni dalla loro presentazione.
3. Gli elettori della frazione possono rivolgere petizioni alla consulta per quanto riguarda gli affari di sua competenza territoriale. Le petizioni debbono essere sottoscritte da non meno di un decimo degli elettori della circoscrizione.
4. La consulta di frazione deve rispondere, entro 60 giorni in ordine al contenuto della petizione.

ART. 16
COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente:
 - rappresenta la consulta di frazione a tutti gli effetti;
 - convoca e presiede la consulta di frazione e le assemblee generali;
 - predispone l'ordine del giorno della consulta, tenendo conto delle proposte e delle

richieste ricevute, come indicato negli articoli precedenti;

- dà corso a tutte le decisioni della consulta;
- riferisce al Sindaco, all'Assessore preposto al decentramento e ad altri rappresentanti di enti pubblici circa la situazione della frazione e le sue esigenze;
- può essere invitato dalla Giunta, dal Consiglio Comunale e da altri consessi elettivi per riferire sui problemi della frazione.

ART. 17 S P E S E

1. Alle eventuali spese per il funzionamento della consulta di frazione provvede l'economista comunale.
2. Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese autorizzate, previa dimostrazione di esse, analogamente a quanto previsto dalla legge per i consiglieri comunali.

ART. 18 NORMA TRANSITORIA

1. Le consulte di Mesola e Santa Giustina vengono sciolte con effetto dalla data della nomina della consulta unica che dovrà avvenire entro il 31.07.2002 secondo i criteri di cui all'art.3.

COMUNE DI MESOLA

(Provincia di Ferrara)

Servizio Segreteria

Allegato alla proposta di deliberazione avente per **OGGETTO:**

Regolamento per il funzionamento delle consulte frazionali – modifica -

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del servizio, nel rimettere la proposta di deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime **parere favorevole**, in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

Mesola, 03 luglio 2014


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Responsabile dei servizi Finanziari

□ Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, **non esprime alcun parere** in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

 □ Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

Mesola, 03 luglio 2014


IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Padovani Gianni Michele

Il Segretario Comunale
Maria Immacolata Orlando



PUBBLICAZIONE

N. _____ REG. PUBBL

Certifico, io sottoscritto, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 05 LUG 2014 all'Albo Pretorio on line del Comune ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Mesola, _____

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Sabattini Gaetano



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per:

☐ Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

☒ X

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Mesola, _____

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Sabattini Gaetano